

Città di SEGRATE Provincia di Milano	<b>GC / 2 / 2019</b>	Data <b>10-01-2019</b>
Oggetto: <b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – tariffe anno 2019</b>		

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

L'anno Duemiladiciannove addì 10 del mese di Gennaio alle ore 15:30, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

MICHELI PAOLO GIOVANNI (SINDACO)  
STANCA LUCA MATTEO (VICESINDACO)  
BOSCO SANTINA (ASSESSORE)  
DE LOTTO ROBERTO (ASSESSORE)  
POLDI GIANLUCA (ASSESSORE)  
DALERBA DAMIANO GIOVANNI (ASSESSORE)

ed assenti:

MAZZEI VIVIANA (ASSESSORE)  
BIANCO BARBARA (ASSESSORE)

Partecipa BELLAGAMBA PATRIZIA , in qualità di SEGRETARIO GENERALE , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente MICHELI PAOLO GIOVANNI – SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni dei Comuni e delle Province;

**VISTI** i seguenti provvedimenti – esecutivi ai sensi di legge:

– Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari e Piano della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/07/2012;

– Deliberazione CC n. 8 del 27/03/2017 ad oggetto: *“Modifica all'Allegato A (Aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - art. 4, D.lgs. 15 Novembre 1993, n. 507) del Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari e Piano della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni – Approvazione”*.

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione G.C. n.100/1994 – esecutiva – venivano approvate le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 1994 sulla base dei criteri fissati dal Decreto Legislativo n. 507/1993, rimaste invariate fino all'anno 2005 compreso;

- con deliberazione G.C. n. 259/2005 – esecutiva – è stato disposto l'aumento delle tariffe per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della Legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge n. 488/1999, rimaste invariate fino all'anno 2017, confermate per l'anno 2018 con deliberazione G.C. n. 172 del 14/12/2017 – esecutiva ai sensi di legge.

**RILEVATO CHE** in data 10/01/2018 la Corte Costituzionale emetteva la sentenza n.15/2018 dichiarando l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate dai Comuni a partire dal 2013, benché il legislatore si fosse espresso con l'interpretazione autentica con l'art.1 comma 739 della legge 208/2015 ( che recita testualmente *“...739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012”*).

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* che all'art.1 comma 919 prevede *“ A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”*; la norma quindi ha ripristinato per i Comuni la possibilità di mantenere la maggiorazione fino al 50% delle tariffe di base dell'imposta sulla pubblicità. Da evidenziare che il legislatore non ha ripristinato integralmente la facoltà di aumento perché in base all'abrogato art.11, comma 10 della legge 449/1997, le superfici fino ad un metro quadrato potevano essere aumentate fino al 20%;

**CONSIDERATO** che:

- con deliberazione n. 1 del 13/02/2017, il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

- con deliberazione consiliare n. 19 del 12/05/2017 (rettificata con successiva deliberazione consiliare n. 21 del 19/05/2017) è stato approvato il Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026 ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000 (trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Finanza Locale – con nota prot. comunale n. 19521 del 22/05/2017);

**ANALIZZATO** il redigendo schema di bilancio per l'esercizio 2019 e valutata la necessità di adottare per l'esercizio le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni applicando la maggiorazione del 50% (per le superfici superiori al metro quadrato) ai sensi dell'art.1 comma 919 della legge 30 dicembre 2018 n.145 come da prospetto riepilogativo alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*) ove dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**VISTO** che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 (G.U. Serie generale n.292 del 17/12/2018)

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente ad interim, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato;

**RISCONTRATA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma.2, lett. f) e 48, comma 2, del TUEL;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente.

**CON VOTO** unanime favorevole, reso per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con le deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017, di adottare per l'anno **2019 le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni** come risultanti dal prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di quantificare presuntivamente in €. 1.042.500,00= il gettito relativo all'esercizio 2019 derivante dall'applicazione della tariffa stabilita al precedente punto 1) suddiviso nelle seguenti tipologie:
  - Imposta comunale sulla pubblicità €. 992.500,00= (di cui €. 22.500,00= per ICP temporanea)
  - Imposta comunale sulla pubblicità - recupero evasione €. 30.000,00=
  - Diritto sulle pubbliche affissioni €. 20.000,00=
- 3) Di far constare che la determinazione della tariffa di cui al precedente punto 1) costituisce parte integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria, iniziata con l'esercizio finanziario 2017, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017 in premessa richiamate;
- 4) Di demandare alla competente Sezione "Gestione risorse economiche e finanziarie":
  - la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate dall'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
  - l'invio di copia della presente deliberazione al Concessionario San Marco SpA incaricato della gestione del tributo in oggetto, per quanto di competenza.
- 5) Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statuarie;
- 6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg dall'ultimo giorno di pubblicazione.

### **ALLEGATO:**

- Prospetto riepilogativo delle tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019



# Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/b	MD03	Rev. 8 del 18/06/2015

---

**DIREZIONE SERVIZI DI STAFF**Sezione Risorse Economiche e Finanziarie

---

<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</b>
--

Oggetto: <b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – tariffe anno 2019</b>
--

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla Sezione Risorse Economiche e Finanziarie, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Ragioneria Comunale, si esprime, per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,.

Segrate,

LORENZO GIONA - Dirigente *ad interim*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)*

Ente certificato:



ISO 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

**IL PRESIDENTE**  
MICHELI PAOLO GIOVANNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
BELLAGAMBA PATRIZIA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale**  
**(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)**

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune dal 11-01-2019 al 26-01-2019.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 21-01-2019, ai sensi dell'art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



# Città di Segrate

## Direzione Servizi di Staff

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

### TARIFFA DELLA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

Comune di Classe III

#### PARTE I – TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

##### PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 7, 12 D.Lgs n. 507/93)

Publicità ordinaria effettuata mediante insegne, nei limiti della vigente normativa, cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe

		<b>Categoria Normale (€)</b>	<b>Categoria speciale (€)</b>
	<b>PUBBLICITA' ORDINARIA</b>		
<b>1</b>	<b>Annuale</b>	-	-
1.1	Fino a 1 mq	15,49	38,73
1.2	Da 1,5 mq a 5,5 mq	23,24	58,10
1.3	Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq	34,86	69,72
1.4	Oltre 8,5 mq	46,48	81,34
<b>2</b>	<b>Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione</b>		
2.1	Fino a 1 mq	1,55	3,87
2.2	Da 1,5 mq a 5,5 mq	2,32	5,80
2.3	Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq	3,48	6,96
2.4	Oltre 8,5 mq	4,64	8,12
	<b>PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA</b>		
<b>1</b>	<b>Annuale</b>		
1.1	Fino a 1 mq	30,98	54,22
1.2	Da 1,5 mq a 5,5 mq	46,48	81,34
1.3	Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq	58,10	92,96
1.4	Oltre 8,5 mq	69,72	104,58
<b>2</b>	<b>Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione</b>		
2.1	Fino a 1 mq	3,10	5,42
2.2	Da 1,5 mq a 5,5 mq	4,64	8,12
2.3	Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq	5,80	9,28
2.4	Oltre 8,5 mq	6,96	10,44

Per durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa per anno solare.

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150  
PEC: [segrate@postemailcertificata.it](mailto:segrate@postemailcertificata.it)



**2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 7, 12, 13 D.Lgs. n. 507/93)**

**A)** Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo secondo la seguente tariffa:

	<b>PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI</b>	<b>Categoria normale (€)</b>
<b>1.</b>	<b>Annuale</b>	
1.1	Fino a 1 mq	15,49
1.2	Da 1,5 mq a 5,5 mq	23,24
1.3	Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq	34,86
1.4	Oltre 8,5 mq	46,48
<b>2.</b>	<b>Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione</b>	
2.1	Fino a 1 mq	1,55
2.2	Da 1,5 mq a 5,5 mq	2,32
2.3	Oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq	3,48
2.4	Oltre 8,5 mq	4,64

Per durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa per anno solare.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

**B)** Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa:

		<b>Categoria normale (€)</b>
<b>1</b>	<b>Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg</b>	
1.1	Senza rimorchio	111,55
1.2	Con rimorchio	223,10
<b>2</b>	<b>Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg</b>	
2.1	Senza rimorchio	74,37
2.2	Con rimorchio	148,74
<b>3</b>	<b>Motoveicoli o veicoli non compresi nelle due precedenti categorie</b>	
3.1	Senza rimorchio	37,18
3.2	Con rimorchio	74,36

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4).



L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, nei limiti della vigente normativa, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente lampeggiante o similare, si applica la seguente imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

		<b>Categoria normale (€)</b>	<b>Categoria Speciale (€)</b>
<b>1</b>	<b>Annuale</b>		
1.1	Fino a 1 mq	49,58	126,95
1.2	Oltre 1 mq	74,37	185,92
<b>2</b>	<b>Non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione</b>		
2.1	Fino a 1 mq	4,96	12,40
2.2	Oltre 1 mq	7,44	18,60

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Per la pubblicità prevista al presente punto effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

### **4) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE (articolo 14, c. 4 e 5)**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica la seguente tariffa dell'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione:

		<b>Categoria normale (€)</b>	<b>Categoria Speciale (€)</b>
<b>1</b>	<b>Per ogni giorno</b>	4,65	11,62
<b>2</b>	<b>Per durata superiore a 30 giorni</b>		
2.1	Per i primi 30 giorni tariffa al giorno	4,65	11,62
2.2	Dopo 30 giorni tariffa al giorno	2,32	5,80

### **5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (articolo 15, c. 1)**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze si applica la seguente tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione:



	<b>Categoria normale (€)</b>	<b>Categoria speciale (€)</b>
Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	23,24	58,10

#### **6) PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (articolo 15, c. 2)**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita la seguente imposta:

	<b>Categoria normale (€)</b>
Per ogni giorno o frazione	111,55

#### **7) PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (articolo 15, c. 3)**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati è dovuta la seguente imposta:

	<b>Categoria normale (€)</b>
Per ogni giorno o frazione	55,77

#### **8) PUBBLICITA' VARIA (articolo 15, c. 4)**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito in base alla seguente tariffa:

	<b>Categoria normale (€)</b>
Per ogni giorno o frazione	4,65

#### **9) PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c.5)**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è:

	<b>Categoria normale (€)</b>
Per ogni giorno o frazione	13,95



**PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è:

		<b>Categoria normale (€)</b>	<b>Categoria Speciale (€)</b>
a	Tariffe per ogni foglio di dimensione cm 70 x 100		
a.1.1	Per i primi 10 giorni	1,24	3,10
a.1.2	Maggiorazione a foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,372	0,93
b.1	Tariffe per manifesti superiori a mq. 1		
b.1.1	Per i primi 10 giorni	1,86	4,65
b.1.2	Maggiorazione a foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,56	1,40
b.2	Manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (maggiorazione 50% sulla tariffa base)		
b.2.1	Per i primi 10 giorni	2,79	5,58
b.2.2	Maggiorazione a foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,84	1,68
b.3	Manifesti costituiti da oltre 12 fogli (maggiorazione 100% sulla tariffa base)		
b.3.1	Per i primi 10 giorni	3,72	6,51
b.3.2	Maggiorazione a foglio per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	1,12	1,96

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Qualora il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al D.Lgs n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni ed al vigente regolamento comunale.

\* \* \* \* \*